

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito la “**Procedura**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Brunello Cucinelli S.p.A. (di seguito “**Brunello Cucinelli**” o la “**Società**”) direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.

La Procedura è stata predisposta sulla base del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento 17221/2010**”).

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all'istruttoria e all'approvazione delle stesse.

Pertanto la Società alla data di entrata in vigore della presente Procedura è qualificabile, ai sensi dell'art. 3 (*Definizioni*) del Regolamento 17221/2010, come “società di recente quotazione” ⁽¹⁾, e pertanto intende avvalersi della deroga prevista dall'art. 10 (*Disciplina per determinate tipologie di società*) del Regolamento 17221/2010 per tale tipologia di società, consistente nella possibilità di applicare la procedura prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate anche alle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate che dovessero essere dalla stessa compiute (ferme restando le disposizioni dell'art. 5 (*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*) del Regolamento 17221/2010 in materia di informativa al pubblico).

La Procedura non trova applicazione nei confronti delle categorie di operazioni con parti correlate individuate all'art. 2 della Procedura (così come consentito dal Regolamento 17221/2010).

La Procedura è stata approvata in via definitiva all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 9 maggio 2012, previo unanime parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi (interamente formato da Amministratori Indipendenti) ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 17221/2010; essa recepisce talune modifiche rispetto al testo approvato il 27 gennaio 2012 rese necessarie per tener conto del fatto che il Comitato Controllo e Rischi (divenuto operativo a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società, *i.e.* 27 aprile 2012) è interamente formato da Amministratori Indipendenti.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente

⁽¹⁾ L'art. 3 del Regolamento 17221/2010 definisce le “società di recente quotazione” come le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione.

rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 e alla Comunicazione Consob n. 10078683 del 24 settembre 2010 (la “**Comunicazione Consob**”).

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate” e “Parti Correlate”, – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“Amministratori Indipendenti”: indica gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina;

“Amministratori non Correlati”: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

“Codice di Autodisciplina” indica il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

“Comitato Controllo e Rischi”: indica il comitato di controllo e rischi della Società di cui fanno parte tre (3) Amministratori Indipendenti, costituito secondo il Codice di Autodisciplina;

“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard”: indica le *“condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”* come definite nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽²⁾ e nella Comunicazione Consob;

“Consiglio di Amministrazione”: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: indica i *“dirigenti con responsabilità strategiche”* come definiti nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽³⁾;

“Operazioni con Parti Correlate”: indica le operazioni con parti correlate disciplinate dal

⁽²⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce le “Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard” come condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

⁽³⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce i “Dirigenti con Responsabilità Strategiche” come quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽⁴⁾;

“Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate”: indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle Società Controllate dalla Società con Parti Correlate a quest’ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Brunello Cucinelli, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali di Brunello Cucinelli;

“Operazioni di Importo Esiguo”: indica le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia, per singola operazione, inferiore a Euro 250.000;

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: indica le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente;

“Operazioni di Minore Rilevanza”: indica le “operazioni di minore rilevanza” come definite nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente;

“Operazioni Ordinarie”: indica le “operazioni ordinarie” come definite nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽⁵⁾;

“Organo Delegato”: indica l’amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’art. 2381, comma 2, c.c.;

“Parti Correlate”: indica le “parti correlate” come definite nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽⁶⁾;

⁽⁴⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce “Operazione con Parti Correlate” qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Rientrano in tale nozione:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;

- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

⁽⁵⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce le “Operazioni Ordinarie” come le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della società.

⁽⁶⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce “Parte Correlata” il soggetto che, rispetto ad una società:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

“Regolamento Emittenti”: indica il regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato;

“Soci non Correlati”: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

“Società Controllata”: indica la “*società controllata*” come definita nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽⁷⁾;

“Società Collegata”: indica la “*società collegata*” come definita nel Regolamento Consob 17221/2010 di volta in volta vigente ⁽⁸⁾;

“Testo Unico” o **“TUF”**: indica il D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 2 **Esclusioni**

1. Così come previsto dal Regolamento 17221/2010 e in particolare dagli artt. 13 e 14, la presente Procedura non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ex art. 2389, comma 1, c.c.) (ove nominato) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata” “società collegata” e “joint venture” si rinvia al Regolamento 17221/2010.

⁽⁷⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce “Società Controllata” l'entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un'altra entità.

Per la definizione delle nozioni di “controllo” e “controllo congiunto” si rinvia al Regolamento 17221/2010.

⁽⁸⁾ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce “Società Collegata” l'entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole”, si rinvia al Regolamento 17221/2010.

cariche inclusa nell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall'assemblea ex art. 2389, comma 3, c.c.;

- (b) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (c) ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 e alle relative operazioni esecutive;
- (d) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate sub (a), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia in essere una politica di remunerazione, nella cui definizione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione;
 - (ii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e
 - (iii) la remunerazione attribuita sia coerente con tale politica;
- (e) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard.

In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento Consob 17221/2010, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, la Società comunicherà a Consob, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento Consob 17221/2010, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione. Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob 17221/2010, la Società indicherà quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale disposizione siano state concluse avvalendosi della presente esenzione;

- (f) come previsto dallo statuto della Società, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza che prevede che:
 - (i) qualora l'operazione ricada nelle competenze dell'Organo Delegato o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
 - (ii) ferma la loro efficacia, tali operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

- (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iv) la relazione e le valutazioni *sub* (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob 17221/2010;
 - (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- (g) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (ex art. 2402 c.c.);
- (h) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società; gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o le Società Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società.
2. Alle fattispecie previste dal comma 1 non si applicano le disposizioni del Regolamento 17221/2010, nei limiti in cui consentito dal Regolamento medesimo.
3. Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo 2 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate di cui all'art. 8 (*Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate*) della Procedura.

II. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Articolo 3

Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

1. L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza è rimessa alla competenza dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza.
2. Qualora l'operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, è trasmessa agli Amministratori un'informativa completa e adeguata sull'operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Consiglio un'accurata valutazione della operazione proposta e comunque almeno 5 giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare. Non appena disponibile (ma comunque in tempo utile per la riunione consiliare) dovrà essere trasmesso agli Amministratori il parere non vincolante del Comitato Controllo e Rischi di cui al successivo art. 4. In ogni caso, l'informativa fornita ai Consiglieri dovrà contenere:
 - l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
 - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'operazione.
3. Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva un'Operazione di Minore Rilevanza dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.
4. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.
5. Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni di Minore Rilevanza dell'Emittente e delle sue controllate nelle quali uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero nelle quali l'Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione ex art. 2391 c.c..
6. La medesima procedura di cui alla presente Sezione II trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni di Minore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.

Articolo 4
Coinvolgimento del Comitato Controllo e Rischi

1. L'Organo Delegato trasmette con congruo preavviso al Comitato Controllo e Rischi la documentazione contenente ogni informazione utile per l'accurata valutazione dell'operazione affinché il Comitato Controllo e Rischi possa svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento 17221/2010.
2. Resta salva la facoltà del Comitato Controllo e Rischi di richiedere chiarimenti nonché di richiedere che gli vengano fornite ulteriori informazioni.
3. Prima della loro approvazione da parte dell'organo competente, il Comitato Controllo e Rischi esprime un parere motivato sull'interesse della Società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste.

Affinché tale parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso esprima un'integrale condivisione da parte del Comitato Controllo e Rischi rispetto al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza in esame.

Tuttavia, qualora il parere, pur espressamente definito come favorevole rispetto al compimento di una determinata Operazione di Minore Rilevanza, esprima una valutazione negativa su singoli aspetti dell'operazione, esso conterrà anche l'indicazione delle ragioni in considerazione delle quali si ritiene che tale valutazione non infici il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4. Ai fini della compiuta valutazione delle Operazioni di Minore Rilevanza sottoposte al suo esame, il Comitato Controllo e Rischi, tenuto conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola Operazione di Minore Rilevanza, ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Le spese relative al coinvolgimento degli esperti indipendenti sono a carico della Società fino all'importo massimo pari al 2% del controvalore dell'operazione.
5. Nel caso in cui uno degli Amministratori Indipendenti membri del Comitato Controllo e Rischi sia Parte Correlata rispetto all'operazione in oggetto, le funzioni che competono al Comitato Controllo e Rischi ai sensi delle disposizioni precedenti, compreso il rilascio del parere motivato, saranno svolte dagli altri membri del Comitato Controllo e Rischi che siano Amministratori Indipendenti non correlati.

Articolo 5
Obblighi informativi successivi

1. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sulle Operazioni di Minore Rilevanza effettuate nel trimestre di riferimento.
2. Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere;
 - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
 - le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate, la riferibilità agli standard di mercato nonché il parere espresso dal Comitato Controllo e Rischi.
3. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 114, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'Organo Delegato cura che la Società metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/1999, un documento informativo contenente l'indicazione delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Controllo e Rischi ai sensi dell'art. 4.
4. In particolare, in tale documento sono indicati per ciascuna operazione:
- la controparte;
 - l'oggetto;
 - il corrispettivo;
 - le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo espresso dal Comitato Controllo e Rischi.
5. Entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, i pareri negativi del Comitato Controllo e Rischi relativi alle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento sono messi a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo di cui al presente art. 5 o sul sito internet della Società.

III. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Articolo 6

Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. Fatto salvo il caso in cui siano di competenza dell'Assemblea, l'esame e l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza sono riservati al Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere motivato favorevole del Comitato Controllo e Rischi secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
2. Il Consiglio delibera con le maggioranze previste dallo Statuto.

3. È trasmessa agli Amministratori un'informativa completa e adeguata sull'operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Consiglio un'accurata valutazione della operazione proposta e comunque almeno 7 giorni lavorativi prima della data della riunione consiliare. Non appena disponibile (ma comunque in tempo utile per la riunione consiliare) dovrà essere trasmesso agli Amministratori il parere motivato del Comitato Controllo e Rischi di cui al successivo art. 7. L'informativa da fornire agli Amministratori dovrà in ogni caso contenere:
 - l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
 - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - l'indicazione dei prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, anche a livello consolidato;
 - l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'operazione
4. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare in particolare le motivazioni dell'operazione, l'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione considerata.
5. Il verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza indica le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.
6. Nel caso in cui il Comitato Controllo e Rischi abbia espresso parere contrario alla realizzazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, tale operazione non potrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione e non potrà pertanto essere posta in essere.
7. La medesima procedura di cui alla presente Sezione III trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.
8. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
9. In quanto "società di recente quotazione" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) Regolamento 17221/2010, la Società si avvale, in conformità dell'art. 10 del Regolamento 17221/2010, della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza di cui alla Sezione II che precede fino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2014.

Articolo 7
Coinvolgimento del Comitato Controllo e Rischi

1. Ai fini della presente Sezione III le attribuzioni affidate al Comitato Controllo e Rischi spettano fintantoche esso sia composto da soli Amministratori Indipendenti.
2. Fin dall'inizio delle trattative, l'Organo Delegato ovvero i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria di un'Operazione di Maggiore Rilevanza sono tenuti a fornire tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi informazioni complete e aggiornate sulla conduzione e sullo sviluppo delle trattative dell'operazione nonché sullo svolgimento dell'istruttoria su tale operazione affinché il Comitato Controllo e Rischi possa svolgere i propri compiti, secondo quanto previsto dal Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente.
3. L'Organo Delegato ovvero i soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria sono tenuti a fornire tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi tutti i chiarimenti e gli ulteriori documenti che dovessero essere richiesti da questi ultimi.
4. Il Comitato Controllo e Rischi può formulare osservazioni e suggerimenti all'Organo Delegato e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
5. Il Comitato Controllo e Rischi esprime un parere motivato sull'interesse della Società al compimento di ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste.

Affinché tale parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso esprima un'integrale condivisione da parte del Comitato Controllo e Rischi rispetto al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza in esame.

Tuttavia, qualora il parere, pur espressamente definito come favorevole rispetto al compimento di una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, esprima una valutazione negativa su singoli aspetti dell'operazione, esso conterrà anche l'indicazione delle ragioni in considerazione delle quali si ritiene che tale valutazione non infici il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6. Ai fini della compiuta valutazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza sottoposte al proprio esame, il Comitato Controllo e Rischi, tenuto conto della natura, del valore e delle altre caratteristiche della singola operazione, ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Le spese relative al coinvolgimento degli esperti indipendenti sono a carico della Società.
7. Nel caso in cui uno degli Amministratori Indipendenti membri del Comitato Controllo e Rischi sia Parte Correlata rispetto all'operazione in esame, le funzioni che competono al Comitato Controllo e Rischi ai sensi delle disposizioni precedenti, compreso il rilascio del parere motivato, saranno svolte dagli altri membri del Comitato Controllo e Rischi che siano Amministratori Indipendenti non Correlati.

IV. DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 8

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate

1. Le disposizioni di cui alla Sezione II (*Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza*) e di cui alla Sezione III (*Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza*) della presente Procedura trovano altresì applicazione rispetto alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate.
2. Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l'organo delegato della Società Controllata.
3. Successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, l'organo delegato della Società Controllata:
 - fornisce tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui agli artt. 5 (*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*) e 6 (*Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo Unico*) del Regolamento 17221/2010;
 - predispose una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società;
 - fornisce tempestivamente al *Chief Financial Officer* della Società le informazioni necessarie al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 11 (*Elenco delle Operazioni con Parti Correlate*) della presente Procedura.
4. Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al presente art. 8, le Società Controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni sulle operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento (ivi inclusi gli obblighi di cui all'art. 5 (*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*) e all'art. 6 (*Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo Unico*) del Regolamento 17221/2010).

Articolo 9

Delibere quadro

1. Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro per le seguenti categorie di operazioni che debbano essere effettuate dalla Società direttamente o per il tramite di Società Controllate:
 - (i) operazioni aventi ad oggetto la vendita, fornitura o somministrazione di capi di abbigliamento o

accessori o altri beni rientranti nell'ambito dell'attività ordinaria della Società o del gruppo ad essa facente capo;

(ii) operazioni relativi ad accordi di distribuzione commerciale;

(iii) operazioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi, anche di natura consulenziale.

2. Le delibere-quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le delibere-quadro indicano inoltre il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.

3. A seconda dell'ammontare massimo prevedibile delle operazioni oggetto delle delibere-quadro, l'approvazione di tali delibere avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza di cui alla Sezione II o della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui alla Sezione III.
4. Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le procedure di cui alle Sezioni II e III.
5. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle delibere-quadro nel trimestre di riferimento.

In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

Articolo 10

Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza

1. Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 (*Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza*), comma 6, della presente Procedura ovvero all'art. 6

(Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza), comma 7.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 che precede, l'organo che convoca l'assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.
3. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sono negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
4. Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

Articolo 11

Elenco delle Operazioni con Parti Correlate

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa e del coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis del TUF, l'Organo Delegato informa senza indugio il *Chief Financial Officer* della Società delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere.
2. Il *Chief Financial Officer* della Società predispone un elenco su supporto elettronico, in cui vengono annotate le Operazioni con Parti Correlate, diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo, poste in essere direttamente o per il tramite di società Controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato Controllo e Rischi e di approvazione da parte dell'organo competente.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha facoltà di avere accesso in ogni momento all'elenco di cui al presente art. 11.

Articolo 12

Modifiche

La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 4 (*Adozione di procedure*) del Regolamento 17221/2010, fermo quanto previsto dal paragrafo 6.1 della Comunicazione per quanto riguarda la valutazione con cadenza almeno triennale da parte del Consiglio di Amministrazione se procedere ad una revisione delle Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa.

Articolo 13
Entrata in vigore della Procedura

La presente Procedura si applica dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni Brunello Cucinelli S.p.A. sul MTA.